

VERBALE DI ACCORDO

Il 12 marzo 2019, in Bergamo

tra

- UBI Banca SPA, d'ora in poi denominata anche "UBI", anche nella sua qualità di Capogruppo;
- e

le Delegazioni Sindacali di Gruppo di:

- FABI
- FIRST/CISL
- FISAC/CGIL
- UILCA
- UNITÀ SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB

d'ora in poi denominate complessivamente "OO.SS."

premesso che

1. UBIS e il Gruppo SEM hanno deliberato di realizzare il progetto che prevede - con decorrenza non anteriore al 1° aprile 2019 - la cessione a favore di G.S.D. (società facente parte del Gruppo SEM) del ramo d'azienda costituito dal complesso dei beni e rapporti giuridici organizzati per lo svolgimento dell'attività di stampa, imbustamento e predisposizione alla postalizzazione delle comunicazioni alla clientela e di altro materiale, attualmente svolta da UBIS tramite la struttura organizzativa "Stampe Centrali";
2. in relazione a quanto sopra e ai rapporti commerciali intercorrenti tra UBI e il Gruppo SEM, è stato altresì previsto il proseguimento del distacco delle 10 risorse distaccate presso la struttura organizzativa in esame con Rotomail (società facente parte del Gruppo SEM);
3. nell'ambito della procedura avviata con lettera informativa sopra citata e al confronto che ne è seguito, le Parti, con riferimento ai lavoratori distaccati,

convengono quanto segue.

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. La disciplina normativa applicabile alle risorse che saranno distaccate in Rotomail non subirà alcun pregiudizio per effetto del distacco stesso; le risorse in esame resteranno destinatarie della complessiva normativa nazionale e aziendale tempo per tempo vigente presso la società distaccante, ivi compresa la disciplina in essere in materia di congedi straordinari.
3. Fermo restando il quadro normativo di riferimento di cui sopra, i lavoratori distaccati saranno tenuti a seguire le linee direttive e gestionali dell'azienda distaccataria, cui compete la responsabilità di impulso e di indirizzo organizzativo unitamente agli altri poteri/doveri connessi alla titolarità della struttura produttiva.
4. La società distaccataria si impegna a non intraprendere nei confronti dei lavoratori distaccati, entro tre anni dall'avvio del distacco presso la stessa, azioni di mobilità territoriale oltre i 25 chilometri dall'attuale sede operativa della Società, sita in Milano, via Quintiliano 25, calcolati tramite l'utilizzo del sito www.viamichelin.it - percorso più breve.
5. Le risorse avranno facoltà di richiedere e ottenere la cessazione del distacco nel caso di diversa dislocazione geografica della sede della società distaccataria che comporti il trasferimento collettivo di lavoratori ad una distanza - tra la originaria sede (sita in Milano, via Quintiliano 25) e la nuova sede di lavoro - superiore ad un raggio fissato in 100 km (calcolati tramite l'utilizzo del sito www.viamichelin.it - percorso più breve), a condizione che ciò costituisca allontanamento dalla residenza del lavoratore interessato.
6. Al termine del periodo di distacco le risorse saranno ricollocate in strutture della società distaccante o in altre unità organizzative del Gruppo UBI, nell'ambito della provincia o delle province limitrofe alla sede di lavoro, in ruoli che consentano la maggiore e più efficace valorizzazione delle professionalità e competenze possedute, in relazione alle qualifiche e attitudini del personale in esame.

7. Nei casi in cui sia necessario o opportuno un percorso di riqualificazione, l'azienda si impegna a prevedere, ove necessario, idonei percorsi di formazione al fine di favorire il raggiungimento dell'autonomia nello svolgimento del nuovo ruolo.

Letto, confermato e sottoscritto.

UBI BANCA SPA

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNITÀ SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB